

Mercoledì 14 giugno 2006

## TESTI APPROVATI

P6\_TA(2006)0256

**Ordine di esecuzione europeo e trasferimento delle persone condannate \***

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ai fini dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa all'ordine di esecuzione europeo e al trasferimento delle persone condannate tra gli Stati membri dell'UE (7307/2005 — C6-0139/2005 — 2005/0805(CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (7307/2005) <sup>(1)</sup>,
  - visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
  - visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0139/2005),
  - visti gli articoli 93 e 51 del proprio regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0187/2006);
1. approva l'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia quale emendata;
  2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia;
  5. incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

TESTO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

## Emendamento 1

*Titolo*

Decisione quadro del Consiglio *relativa all'ordine di esecuzione europeo e al trasferimento delle persone condannate tra gli Stati membri dell'UE*

Decisione quadro del Consiglio *sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea*

<sup>(1)</sup> GU C 150 del 21.6.2005, pag. 1.

Mercoledì 14 giugno 2006

TESTO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 2

Considerando 5

(5) Nei rapporti tra gli Stati membri, fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, occorre andare oltre gli strumenti vigenti del Consiglio d'Europa per quanto riguarda il trasferimento dell'esecuzione penale. **Occorre stabilire che lo Stato di esecuzione ha l'obbligo di accettare i suoi cittadini e le persone che risiedono legalmente e a titolo permanente sul suo territorio, che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena detentiva o ad una misura privativa della libertà in un altro Stato membro indipendentemente dal loro assenso, salvo qualora esistano precisi motivi di rifiuto.**

(5) Nei rapporti tra gli Stati membri, fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, occorre andare oltre gli strumenti vigenti del Consiglio d'Europa per quanto riguarda il trasferimento dell'esecuzione penale **e consentire il riconoscimento, da parte dello Stato d'esecuzione, delle decisioni prese dalle autorità dello Stato di emissione. Quantunque sia necessario assicurare adeguate garanzie alla persona condannata, non dovrebbero più costituire un fattore determinante la partecipazione di quest'ultima alla procedura e l'assenso della stessa alla trasmissione di una sentenza ad un altro Stato membro ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della pena irrogata.**

Emendamento 3

Considerando 5 bis (nuovo)

**(5 bis) La fiducia reciproca nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia in campo penale deve essere rafforzata attraverso misure a livello europeo per migliorare l'armonizzazione e il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale e si devono prevedere alcune leggi e pratiche penali europee.**

Emendamento 4

Considerando 6

(6) Il trasferimento delle persone condannate verso lo Stato di cittadinanza, lo Stato di **residenza legale o lo Stato con cui gli interessati hanno altri legami stretti** ai fini dell'esecuzione delle sentenze **favorisce** il loro reinserimento sociale.

(6) Il trasferimento delle persone condannate verso lo Stato di cittadinanza **o lo Stato in cui gli interessati risiedono legalmente a titolo permanente** ai fini dell'esecuzione delle sentenze **faciliterà** il loro reinserimento sociale.

Emendamento 5

Considerando 7

(7) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire una sentenza qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la condanna sia stata emessa al fine di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, delle sue opinioni politiche o del suo orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

(7) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di eseguire una sentenza qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la condanna sia stata emessa al fine di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, delle sue opinioni politiche o del suo orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi. **Nell'applicazione della presente decisione quadro, è necessario osservare anche le disposizioni relative ai diritti processuali nell'ambito dei procedimenti penali, come previsto dalla relativa decisione quadro del Consiglio.**

Mercoledì 14 giugno 2006

TESTO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

## Emendamento 6

Articolo 1, lettera a)

- |  |  |
|--|--|
| a) <b>«ordine di esecuzione europeo»: la decisione resa da un'autorità competente dello Stato di emissione ai fini dell'esecuzione di una sanzione definitiva irrogata nei confronti di una persona fisica dall'autorità giudiziaria di detto Stato;</b> | a) <b>«sentenza»: l'ordinanza o la decisione definitiva di un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione che irroga una sanzione nei confronti di una persona fisica;</b> |
|--|--|

(L'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo)

## Emendamento 7

Articolo 1, lettera b)

- |  |  |
|--|--|
| b) «sanzione»: qualsiasi pena o misura privative di libertà per una durata limitata o illimitata <b>irrogate da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale a causa di un reato;</b> | b) «sanzione»: qualsiasi pena o misura privative di libertà <b>irrogate</b> per una durata limitata o illimitata <b>a causa di un reato nell'ambito di un procedimento penale;</b> |
|--|--|

## Emendamento 8

Articolo 1, lettera c)

- |  |   |
|--|---|
| c) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui è <b>stato emesso un ordine di esecuzione europeo;</b> | c) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui è <b>stata pronunciata una sentenza ai sensi della presente decisione quadro;</b> |
|--|---|

## Emendamento 9

Articolo 1, lettera d)

- |  |   |
|--|---|
| d) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è <b>trasmesso un ordine di esecuzione europeo</b> ai fini <b>della sua esecuzione.</b> | d) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è <b>trasmessa una sentenza</b> ai fini <b>del suo riconoscimento e dell'esecuzione della sanzione irrogata.</b> |
|--|---|

## Emendamento 10

Articolo 2, paragrafo 2

- |   |                  |
|---|------------------|
| 2. <b>Fatto salvo l'articolo 4, ciascuno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio ordinamento giuridico lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e ricezione amministrativa dell'ordine di esecuzione europeo e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti.</b> | <b>soppresso</b> |
|---|------------------|

## Emendamento 11

Articolo 2, paragrafo 3

- |  |   |
|--|---|
| 3. Il Segretariato generale del Consiglio mette a disposizione <b>di tutti gli</b> Stati membri <b>e della Commissione</b> le informazioni ricevute. | 3. Il Segretariato generale del Consiglio mette a disposizione <b>degli</b> Stati membri <b>interessati</b> le informazioni ricevute. |
|--|---|

Mercoledì 14 giugno 2006

TESTO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 12

Articolo 3, paragrafo 1

1. Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue **nel suo territorio una** sanzione irrogata **dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro conformemente all'articolo 1, lettera b)**, a prescindere dal fatto che l'esecuzione sia già iniziata oppure no.

1. Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce **una sentenza** ed esegue **la** sanzione irrogata a prescindere dal fatto che l'esecuzione sia già iniziata oppure no.

Emendamento 13

Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

**1 bis. La presente decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all'esecuzione delle sanzioni ai sensi della decisione quadro. Il fatto che la sanzione sia accompagnata da una sanzione pecuniaria e/o da una decisione di confisca non ancora pagate, recuperate o eseguite non osta alla trasmissione della sentenza. Il riconoscimento e l'esecuzione di tali sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca in un altro Stato membro sono regolati dagli strumenti applicabili tra gli Stati membri, in particolare la decisione quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie <sup>(1)</sup> e la decisione quadro 2005/.../GAI del Consiglio del ... relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca <sup>(2)</sup>.**

<sup>(1)</sup> GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L ....

Emendamento 14

Articolo 3, paragrafo 3, lettera a), alinea

a) I seguenti articoli della presente decisione quadro si applicano altresì all'esecuzione delle sanzioni laddove, secondo la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la persona sia rinvia nello Stato di esecuzione per **scontarvi** la pena **o la misura privativa della libertà pronunciate** nei suoi confronti nello Stato di emissione:

a) I seguenti articoli della presente decisione quadro si applicano altresì all'esecuzione delle sanzioni laddove, secondo la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, la persona sia rinvia nello Stato di esecuzione per **scontare** la pena **pronunciata** nei suoi confronti nello Stato di emissione:

Emendamento 15

Articolo 3, paragrafo 3 lettera a), trattino 3

— Articolo 4 **paragrafi da 3 a 6**; Trasmissione **dell'ordine di esecuzione europeo**;

— Articolo 4, **paragrafi 1, 3 bis, 4, 5 e 6**; Trasmissione **della sentenza e del certificato**;

Emendamento 16

Articolo 3, paragrafo 3, lettera a), trattino 5

— Articolo 8; Riconoscimento ed esecuzione **dell'ordine di esecuzione europeo**;

— Articolo 8; Riconoscimento ed esecuzione **della sentenza**;

Mercoledì 14 giugno 2006

TESTO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

## Emendamento 17

Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), trattino 2

— Articolo 8; Riconoscimento ed esecuzione **dell'ordine di esecuzione europeo**;— Articolo 8; Riconoscimento ed esecuzione **della sentenza**;

## Emendamento 18

Articolo 3, paragrafo 3, lettera b), comma 2

Lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo fornisce allo Stato di esecuzione **le informazioni contenute nell'ordine di esecuzione europeo**. Le autorità competenti comunicano direttamente fra loro sulle questioni attinenti al presente paragrafo.

Lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo fornisce allo Stato di esecuzione **la sentenza, corredata del certificato di cui all'articolo 4**. Le autorità competenti comunicano direttamente fra loro sulle questioni attinenti al presente paragrafo.

## Emendamento 19

Articolo 4, titolo

Trasmissione **dell'ordine di esecuzione europeo**Trasmissione **della sentenza e del certificato**

## Emendamento 20

Articolo 4, paragrafo -1 (nuovo)

**-1. La sentenza, corredata del certificato di cui al presente articolo, può essere trasmessa ad uno dei seguenti Stati membri:**

- i) lo Stato di cittadinanza della persona condannata o lo Stato nel quale essa risiede legalmente a titolo permanente;**
- ii) lo Stato di cittadinanza della persona condannata e verso il quale essa sarà espulsa una volta scarcerata a seguito della sentenza o di una decisione amministrativa conseguente alla sentenza;**
- iii) lo Stato di cittadinanza o lo Stato nel quale la persona condannata risiede legalmente a titolo permanente e che la ha consegnata allo Stato di emissione sulla base di un mandato d'arresto europeo, a condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena pronunciata nei suoi confronti nello Stato di emissione;**
- iv) lo Stato nel quale la persona condannata si trova, o del quale ha la cittadinanza, o nel quale risiede legalmente a titolo permanente e che acconsente al riconoscimento e all'esecuzione della sanzione;**
- v) lo Stato nel quale la persona condannata risiede legalmente a titolo permanente, salvo che essa abbia perso o sia destinata a perdere il permesso di residenza a seguito della sentenza o di una decisione amministrativa conseguente alla sentenza; o**
- vi) lo Stato che acconsente alla trasmissione della sentenza corredata del certificato ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della sanzione irrogata.**

Mercoledì 14 giugno 2006

TESTO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

*Prima di trasmettere la sentenza, l'autorità competente dello Stato di emissione prende specificamente in considerazione la possibilità di consultare, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato d'esecuzione. La consultazione è obbligatoria quando, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1, la sentenza potrebbe essere trasmessa a due o più Stati membri;*

*Lo Stato d'esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del certificato.*

Emendamento 21

Articolo 4, paragrafo 1

1. *L'ordine di esecuzione europeo relativo a una sanzione come definita all'articolo 1, lettera b) può essere trasmesso alle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1 di uno Stato membro del quale la persona fisica, nei cui confronti è stata irrogata la sanzione, ha la cittadinanza, nel quale essa risiede legalmente a titolo permanente o con il quale ha altri legami stretti. In quest'ultimo caso l'ordine di esecuzione europeo può essere trasmesso unicamente con l'assenso della persona condannata. Lo Stato di esecuzione ha inoltre la facoltà di chiedere, di propria iniziativa, allo Stato di emissione di trasmettere l'ordine di esecuzione europeo. La persona condannata può altresì chiedere alle autorità competenti dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione di avviare una procedura a norma della presente decisione quadro.*

1. *Ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della sanzione irrogata, la sentenza o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino dall'autorità competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. L'originale della sentenza o una sua copia autenticata e l'originale del certificato sono inviati allo Stato di esecuzione che lo richieda. Anche tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.*

Emendamento 22

Articolo 4, paragrafo 2

2. *Un ordine di esecuzione europeo non è trasmesso se la persona, nei cui confronti è stata irrogata la sanzione, risiede legalmente a titolo permanente nello Stato di emissione, a meno che la persona condannata acconsenta al trasferimento o la decisione o una decisione amministrativa presa in seguito a tale decisione comportino una misura di allontanamento o di espulsione o qualsiasi altra misura in forza della quale non sarà consentito alla persona di soggiornare nel territorio dello Stato di emissione, dopo avere scontato la pena.*

**soppresso**

Emendamento 23

Articolo 4, paragrafo 3

3. *Il fatto che, oltre alla sanzione di cui all'articolo 2, lettera b) inflitta in relazione all'atto che ha motivato l'ordine di esecuzione europeo, sia stata irrogata una sanzione pecuniaria non ancora pagata dalla persona condannata non osta alla trasmissione dell'ordine di esecuzione europeo. L'esecuzione della sanzione pecuniaria in un altro Stato membro è regolata dalle pertinenti disposizioni applicabili in materia fra Stati membri.*

**soppresso**

Mercoledì 14 giugno 2006

TESTO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

## Emendamento 24

Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

**3 bis.** Il certificato, il cui modello figura nell'Allegato, deve essere firmato e l'esattezza del suo contenuto deve essere attestata dall'autorità competente dello Stato di emissione.

## Emendamento 25

Articolo 4, paragrafo 4

4. **L'ordine di esecuzione europeo** è trasmesso direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità. Tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

4. **La sentenza** è trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione all'autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità, **e può comprendere dati in qualsiasi forma relativi alla condotta carceraria della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza.** Tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

## Emendamento 26

Articolo 4, paragrafo 5

5. Lo Stato di emissione trasmette **l'ordine di esecuzione europeo relativo a una persona** a un solo Stato di esecuzione per volta.

5. Lo Stato di emissione trasmette **la sentenza corredata del certificato** a un solo Stato di esecuzione per volta.

## Emendamento 27

Articolo 4, paragrafo 6

6. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, **anche** tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.

6. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio, al fine di ottenere l'informazione dallo Stato di esecuzione.

## Emendamento 28

Articolo 4, paragrafo 7

7. **Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve un ordine di esecuzione europeo non sia competente a riconoscerlo e ad adottare le misure necessarie all'esecuzione, essa trasmette d'ufficio l'ordine di esecuzione europeo all'autorità competente e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione.**

**soppresso**

## Emendamento 29

Articolo 5, titolo

Opinione e notifica della persona condannata

Opinione e notifica della persona condannata **e della(e) vittima(e)**

Mercoledì 14 giugno 2006

TESTO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 30

Articolo 5, paragrafo 1

1. Alla persona condannata, quando si trova nello Stato di emissione, è offerta *eventualmente* la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione europeo. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, per la trasmissione di detto ordine non è richiesto il suo assenso. Tuttavia la sua opinione viene presa in considerazione nel decidere se emettere l'ordine di esecuzione europeo e in tal caso in quale Stato di esecuzione trasmetterlo.

1. Alla persona condannata, quando si trova nello Stato di emissione, è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione europeo. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, per la trasmissione di detto ordine non è richiesto il suo assenso. Tuttavia la sua opinione viene presa in considerazione nel decidere se emettere l'ordine di esecuzione europeo e in tal caso in quale Stato di esecuzione trasmetterlo.

Emendamento 31

Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

**1 bis. Le vittime del reato sono altresì informate dell'esistenza di una domanda di riconoscimento e di trasferimento dell'esecuzione della pena nonché dell'esito della procedura, anche per quanto riguarda l'ordine di trasferimento della persona condannata dallo Stato di emissione allo Stato di esecuzione.**

Emendamento 32

Articolo 5, paragrafo 2

2. L'autorità competente dello Stato di emissione notifica alla persona condannata, quando questa si trova nel suo territorio, gli effetti del trasferimento allo Stato di esecuzione. Quando la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, è l'autorità competente di detto Stato che li notifica **quando lo esigono gli interessi della giustizia.**

2. L'autorità competente dello Stato di emissione notifica alla persona condannata, quando questa si trova nel suo territorio, gli effetti del trasferimento allo Stato di esecuzione. Quando la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, è l'autorità competente di detto Stato che li notifica.

Emendamento 33

Articolo 6

Articolo 6

**soppresso**

**Contenuto e forma dell'ordine di esecuzione europeo**

**1. L'ordine di esecuzione europeo contiene le informazioni di cui al modello figurante in allegato. L'autorità competente dello Stato di emissione ne accerta l'esattezza del contenuto e procede alla sua firma.**

**2. L'ordine di esecuzione europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può esprimere, al momento dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più ulteriori lingue ufficiali delle Comunità europee.**



Mercoledì 14 giugno 2006

TESTO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

## Emendamento 34

Articolo 8, titolo

Riconoscimento ed esecuzione **dell'ordine di esecuzione europeo**Riconoscimento **della sentenza** ed esecuzione **della sanzione**

## Emendamento 35

Articolo 8, paragrafo 1

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce **un ordine di esecuzione europeo trasmesso** a norma dell'articolo 4 senza ulteriori formalità e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l'autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione previsti dall'articolo 9.

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce **la sentenza trasmessa** a norma dell'articolo 4 senza ulteriori formalità e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che l'autorità competente non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione previsti dall'articolo 9.

## Emendamento 36

Articolo 8, paragrafo 2

2. Se la durata della sanzione è incompatibile con **i principi fondamentali della** legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può decidere di **adattare** la sanzione al limite massimo previsto per **un** reato dalla legislazione dello stesso.

2. Se la durata della sanzione è incompatibile con **la** legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo, **previa consultazione dello Stato di emissione**, può decidere di **eseguire** la sanzione **fino** al limite massimo previsto per **il** reato dalla legislazione dello stesso.

## Emendamento 37

Articolo 8, paragrafo 3

3. Se la natura della sanzione è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, **l'autorità di quest'ultimo può adattarla, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati della stessa natura. Tale** pena o misura deve corrispondere, il più possibile, alla sanzione irrogata nello Stato di emissione, il che significa che essa non può essere convertita in una sanzione pecuniaria. Essa non deve aumentare la sanzione irrogata nello Stato di emissione.

3. Se la natura della sanzione è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, **la** pena o misura deve corrispondere, il più possibile, alla sanzione irrogata nello Stato di emissione, il che significa che essa non può essere convertita in una sanzione pecuniaria. Essa non deve aumentare **né ridurre in maniera significativa** la sanzione irrogata nello Stato di emissione.

## Emendamento 38

Articolo 8, paragrafo 4

4. Se **l'ordine di esecuzione europeo è stato emesso** anche per reati diversi da quelli elencati nell'articolo 8, paragrafo 1 e lo Stato di esecuzione rifiuta il riconoscimento e l'esecuzione **dell'ordine di esecuzione europeo** per tali reati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), tale Stato deve esigere che lo Stato di emissione gli notifichi quale parte della sanzione si riferisca ai reati di cui trattasi. Ricevuta l'informazione, lo Stato di esecuzione può ridurre la sanzione della parte notificata dallo Stato di emissione.

4. Se **la sentenza è stata emessa** anche per reati diversi da quelli elencati nell'articolo 7, paragrafo 1 e lo Stato di esecuzione rifiuta il riconoscimento e l'esecuzione **della sentenza** per tali reati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), tale Stato deve esigere che lo Stato di emissione gli notifichi quale parte della sanzione si riferisca ai reati di cui trattasi. Ricevuta l'informazione, lo Stato di esecuzione può ridurre la sanzione della parte notificata dallo Stato di emissione.

Mercoledì 14 giugno 2006

TESTO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 39

Articolo 9, paragrafo 1, alinea

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione **dell'ordine di esecuzione europeo** se:

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento **della sentenza** e l'esecuzione **della sanzione** se:

Emendamento 40

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

a) **esiste una decisione per gli stessi fatti nei confronti della persona interessata, nello Stato di esecuzione o in uno Stato diverso dallo Stato di emissione o dallo Stato di esecuzione a condizione che in quest'ultimo caso, la decisione sia stata eseguita, sia attualmente in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza della legislazione dello Stato della condanna;**

a) **il certificato di cui all'articolo 4 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza in questione;**

Emendamento 41

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

**a bis) i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo -1, non sono soddisfatti;**

Emendamento 42

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a ter) (nuova)

**a ter) l'esecuzione della sanzione sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;**

Emendamento 43

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

b) in uno dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, **l'ordine di esecuzione europeo** si riferisce a fatti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione **dell'ordine di esecuzione europeo** non può essere **rifiutato** in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

b) in uno dei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, **la sentenza** si riferisce a fatti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione **della sentenza** non può essere **rifiutata** in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

Emendamento 44

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

c) la sanzione è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione **nella misura in cui l'ordine di esecuzione europeo** si riferisce a fatti che rientrano nella competenza di detto Stato secondo la legislazione di quest'ultimo;

c) la sanzione è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione **e** si riferisce a fatti che rientrano nella competenza di detto Stato secondo la legislazione di quest'ultimo;

Mercoledì 14 giugno 2006

TESTO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

## Emendamento 45

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

**c bis) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede l'immunità, il che rende impossibile l'esecuzione della sanzione;**

## Emendamento 46

Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)

d) **l'ordine di esecuzione europeo è stato emanato** nei confronti di una persona **fisica** che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva ancora considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile dei fatti a seguito dei quali è **stato emesso l'ordine;**

d) **la sanzione è stata irrogata** nei confronti di una persona che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva ancora considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile dei fatti a seguito dei quali è **stata emessa la sentenza;**

## Emendamento 47

Articolo 9, paragrafo 1, lettera e)

e) alla data di ricezione **dell'ordine di esecuzione europeo** da parte dell'autorità competente **ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1** la durata della sanzione ancora da scontare è inferiore a **quattro mesi;**

e) alla data di ricezione **della sentenza** da parte dell'autorità competente **dello Stato di esecuzione,** la durata della sanzione ancora da scontare è inferiore a **sei mesi;**

## Emendamento 48

Articolo 9, paragrafo 1, lettera f)

f) **la persona interessata non acconsente alla trasmissione dell'ordine di esecuzione europeo, e quest'ultimo è stato emesso in esecuzione di una sanzione** pronunciata in contumacia, a meno che **la persona non sia stata citata personalmente o non sia stata informata in qualche altro modo** della data e del luogo del procedimento, sfociato nella **decisione** pronunciata in contumacia **oppure non abbia dichiarato ad un'autorità competente di non opporsi al procedimento;**

f) **la sentenza è stata** pronunciata in contumacia, a meno che **il certificato non attesti che la persona è stata citata personalmente o è stata informata per il tramite di un rappresentante competente, in virtù del diritto nazionale,** della data e del luogo del procedimento sfociato nella **sentenza** pronunciata in contumacia.

## Emendamento 49

Articolo 9, paragrafo 1, lettera g)

g) **la persona fisica avverso la quale è stato emesso l'ordine di esecuzione europeo non possiede la cittadinanza dello Stato di esecuzione né risiede legalmente in tale Stato a titolo permanente né ha stretti legami con lo stesso.**

**soppresso**

## Emendamento 50

Articolo 9, paragrafo 2

2. Nei casi di cui al **paragrafo 1, lettere a), f) e g),** l'autorità competente dello Stato di esecuzione prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di **un ordine di esecuzione europeo** consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.

2. Nei casi di cui al **paragrafo 1, lettere a), a bis), a ter) e f),** l'autorità competente dello Stato di esecuzione prima di decidere di rifiutare il riconoscimento **della sentenza** e l'esecuzione **della sanzione** consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.

Mercoledì 14 giugno 2006

TESTO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 51

Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

**2 bis.** *Il riconoscimento della sentenza può essere rinviato nello Stato di esecuzione quando il certificato di cui all'articolo 4 è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza.*

Emendamento 52

Articolo 10, titolo

Decisione in merito all'**ordine di** esecuzione **europeo** e termini

Decisione in merito all'esecuzione **della sentenza** e termini

Emendamento 53

Articolo 10, paragrafo 1

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide, quanto prima **e comunque entro 3 settimane della ricezione dell'ordine di esecuzione europeo, se eseguirlo.**

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide quanto prima **se riconoscere la sentenza ed eseguire la sanzione e ne informa lo Stato di emissione; essa lo informa anche di eventuali decisioni concernenti la sanzione in conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3.**

Emendamento 54

Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

**1 bis.** *Salvo che esista un motivo di rinvio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 bis, la decisione definitiva in merito al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della sanzione è presa entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della sentenza e del certificato.*

Emendamento 55

Articolo 10, paragrafo 1 ter (nuovo)

**1 ter.** *Negli altri casi e salvo che esista un motivo di rinvio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 bis, la decisione definitiva in merito al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della sanzione è presa entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della sentenza e del certificato.*

Emendamento 56

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

**2 bis.** *Se in casi specifici non è possibile decidere in merito al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della sanzione entro i termini fissati ai paragrafi 1 bis e 1 ter, l'autorità competente dello Stato di esecuzione ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione e ne indica i motivi. In tali casi i termini possono essere prorogati di altri trenta giorni.*

Mercoledì 14 giugno 2006

TESTO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

## Emendamento 57

Articolo 11, paragrafo 1

1. La persona **nei confronti della quale è stato emesso un ordine di esecuzione europeo** è trasferita, qualora si trovi nello Stato di emissione, allo Stato di esecuzione **il più rapidamente possibile a una data convenuta tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.**

1. La persona **condannata** è trasferita, qualora si trovi nello Stato di emissione, allo Stato di esecuzione **entro trenta giorni dalla data di emissione della decisione definitiva dello Stato di esecuzione in merito al riconoscimento della sentenza e all'esecuzione della sanzione.**

## Emendamento 58

Articolo 11, paragrafo 2

2. La persona è trasferita entro due settimane dalla data di emissione della decisione definitiva sull'esecuzione dell'ordine di esecuzione europeo.

**soppresso**

## Emendamento 59

Articolo 11, paragrafo 3

3. Se il trasferimento della persona entro il periodo di cui al **paragrafo 2** è impedito per circostanze imprevedibili, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si contattano immediatamente **e concordano una nuova data per il trasferimento.**

3. Se il trasferimento della persona entro il periodo di cui al **paragrafo 1** è impedito per circostanze imprevedibili, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si contattano immediatamente. **Il trasferimento avviene non appena tali circostanze cessino di sussistere. L'autorità competente dello Stato di emissione ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione e concorda con quest'ultima una nuova data per il trasferimento. In tal caso, il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.**

## Emendamento 60

Articolo 12, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro **permette il** transito attraverso il suo territorio di una persona condannata che viene trasferita nello Stato di esecuzione **purché abbia ricevuto informazioni circa:**

- a) **l'identità e la cittadinanza della persona oggetto dell'ordine di esecuzione europeo,**
- b) **l'esistenza di un ordine di esecuzione europeo,**
- c) **la natura e la qualificazione giuridica del reato, in base al quale è stato emesso l'ordine di esecuzione europeo,**
- d) **la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.**

1. Ciascuno Stato membro **interessato è informato del** transito attraverso il suo territorio di una persona condannata che viene trasferita nello Stato di esecuzione **e riceve dallo Stato di emissione una copia del certificato.**

## Emendamento 61

Articolo 12, paragrafo 2

2. La richiesta di transito e **le informazioni** di cui al paragrafo 1 possono essere **trasmesse** con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Lo Stato membro di transito rende nota la sua decisione, che è presa, in via prioritaria e non oltre una settimana dopo il ricevimento della richiesta, con la medesima procedura.

2. La richiesta di transito e **il certificato** di cui al paragrafo 1 possono essere **trasmessi** con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Lo Stato membro di transito rende nota la sua decisione, che è presa, in via prioritaria e non oltre una settimana dopo il ricevimento della richiesta, con la medesima procedura.

Mercoledì 14 giugno 2006

TESTO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 62

Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)

**2 bis.** *Lo Stato membro di transito può detenere la persona condannata solo per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il proprio territorio.*

Emendamento 63

Articolo 12, paragrafo 3

3. In caso di utilizzo del trasporto aereo senza scalo previsto non è necessaria una richiesta di transito. Tuttavia in caso di atterraggio imprevisto, lo Stato di emissione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1.

3. In caso di utilizzo del trasporto aereo senza scalo previsto non è necessaria una richiesta di transito. Tuttavia, in caso di atterraggio imprevisto, lo Stato di emissione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 **entro 48 ore da detto atterraggio.**

Emendamento 64

Articolo 13, paragrafo 1

1. L'esecuzione **dell'ordine di esecuzione europeo** è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione **nello stesso modo delle sanzioni irrogate dal medesimo**. Le autorità di detto Stato sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la libertà condizionale.

1. L'esecuzione **della sanzione** è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità di detto Stato sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la libertà **anticipata o** condizionale.

Emendamento 65

Articolo 13, paragrafo 2

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione deduce dalla durata totale della privazione della libertà da scontare in detto Stato **i periodi** di privazione della libertà **scontati nello Stato di emissione o in un altro Stato** in relazione alla sanzione riguardo alla quale è **emesso l'ordine di esecuzione europeo**.

2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione deduce dalla durata totale della privazione della libertà da scontare in detto Stato **l'intero periodo** di privazione della libertà **già scontato dalla persona condannata** in relazione alla sanzione riguardo alla quale è **emessa la sentenza**.

Emendamento 66

Articolo 13, paragrafo 3

3. Salvo il caso in cui lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione convengano diversamente, la libertà condizionale può essere concessa solo se la persona condannata ha scontato complessivamente almeno la metà della pena nello Stato di emissione e nello Stato di esecuzione.

3. Salvo il caso in cui lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione convengano diversamente, la libertà condizionale può essere concessa solo se la persona condannata ha scontato complessivamente almeno la metà della pena nello Stato di emissione e nello Stato di esecuzione **o una pena di durata determinata che sia compatibile con il diritto dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.**

Emendamento 67

Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)

**1 bis.** *Il paragrafo 1 si applica alle persone trasferite quando attraversano gli Stati membri di transito.*

Mercoledì 14 giugno 2006

TESTO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 68

Articolo 15, paragrafo 1

1. L'amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione **nonché** dallo Stato di esecuzione.

1. L'amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione, **in consultazione con lo Stato di esecuzione**, o dallo Stato di esecuzione.

Emendamento 69

Articolo 17, lettera b)

b) dell'eventuale decisione di non riconoscere **ed** eseguire **un ordine di esecuzione europeo**, ai sensi dell'articolo 9, **corredata di una motivazione**;

b) dell'eventuale decisione di non riconoscere **la sentenza e di non** eseguire **la sanzione, in toto o in parte**, ai sensi dell'articolo 9, **indicandone i motivi**;

Emendamento 70

Articolo 17, lettera c)

c) **dell'adattamento della** sanzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o paragrafo 3, **corredata di una motivazione**;

c) **di eventuali decisioni concernenti la** sanzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o paragrafo 3, **indicandone i motivi e tenendo conto delle differenze tra le legislazioni degli Stati membri interessati**;

Emendamento 71

Articolo 17, lettera d)

d) della mancata esecuzione totale o parziale **dell'ordine** per i motivi di cui **all'articolo 8, paragrafo 4**, all'articolo 13, paragrafo 1 e all'articolo 15, paragrafo 1 — assieme alla motivazione — **e, in caso di mancata esecuzione parziale per il motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della richiesta di indicare quale parte della sanzione riguarda gli atti in questione**;

d) della mancata esecuzione totale o parziale **della sanzione** per i motivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, assieme alla motivazione;

Emendamento 72

Articolo 17, lettera e)

e) **del fatto che la persona interessata non ha iniziato a scontare la pena senza motivo**; **soppresso**

Emendamento 73

Articolo 17, lettera g bis) (nuova)

**g bis) del riconoscimento e dell'accettazione della sentenza.**

Emendamento 74

Articolo 17 bis (nuovo)

**Articolo 17 bis**

**Lingue**

**Il certificato, il cui modello figura nell'Allegato, è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro può indicare, all'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, tramite una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio, che accetta una traduzione in un'altra o in altre lingue ufficiali dell'Unione.**